

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE PRIMA CIVILE**

In composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Davide De Giorgio, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero *omissis* Registro Generale affari contenziosi civili vertente

TRA

SOCIETÀ SPA DEBITRICE E GARANTI

attori

E

BANCA SPA

convenuta

OGGETTO del giudizio: contratti bancari

CONCLUSIONI delle parti:

Per SOCIETÀ SAS E GARANTI (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 05.02.2016):

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa ogni avversaria domanda anche in via riconvenzionale, eccezione e deduzione, così giudicare anche nei confronti dei garanti per quanto di loro spettanza:

- in via preliminare ed in ogni caso: previo ordine di produzione e/o esibizione in capo alla convenuta - gravata del relativo onere probatorio in riferimento alla propria pretesa creditoria - degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto onde consentire l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti e, per il caso in cui la convenuta non produca tutti gli estratti conto, idonei a giustificare la propria pretesa creditoria, previo il calcolo dei rapporti di dare ed avere tra le parti partendo dal cosiddetto "saldo zero", accertare e dichiarare la compensazione tra quanto corrisposto da parte attrice a parte convenuta in eccesso (€ 145.975,95) per tutti i motivi e titoli come esposti nel presente atto di citazione congiuntamente e disgiuntamente tra loro valutati (quanto al conto corrente n. 104406 è emersa la sussistenza di usura soggettiva pari a € 32.696,69 e anatocismo per € 7.352,39; quanto al conto corrente n. 104305 è emersa la sussistenza di usura oggettiva per € 37.476,90 e di usura soggettiva pari a € 35.577,81; anatocismo calcolato per tutti i trimestri in analisi per entrambi i conti per complessivi € 32.872,16), ovvero anche per le sole differenze di anatocismo su tutti i trimestri per complessivi € 32.872,16, e secondo quanto risulta dalle relazioni di perizia offerte in comunicazione quali documenti, salvo altro dovuto alla gratuità e quanto asseritamente richiesto dalla convenuta anche per la cosiddetta usura sopravvenuta e se del caso, quella pattuita;

- nel merito, accertare e dichiarare, per tutti i motivi e titoli come esposti nel presente atto di citazione e secondo quanto risulta dalle relazioni di perizia offerte in comunicazione quali documenti, che parte convenuta ha proceduto sul conto ad applicazione di tassi usurari, condizioni non contrattualizzate (per assenza di contratto ex art 1842 c.c.) e pattuite con conseguente applicazione di tassi usurari, spese e commissioni non contrattualizzate;

per l'effetto, accertare e dichiarare:

a) la gratuità dei prestiti e l'invalidità del contratto del quale è causa, altresì invalido a regolamentare le linee di credito ad essi appoggiate;

b) la illegittimità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e la applicazione dei tassi passivi (perché usurari in contratto ex art 1815 secondo comma, c.c.);

c) la illegittimità della applicazione di tassi ultralegali non concordati, in costanza di rapporto;

d) la illegittimità della applicazione della commissione di massimo scoperto, perché non concordata e dei tassi *extrafido*, applicati ma non concordati;

e) la illegittimità dello ius variandi dichiarando nulle ed inefficaci le variazioni, avvenute in costanza di rapporto, e non concordate;

f) che parte convenuta ha pattuito ed applicato tassi usurari per cui a tale titolo nulla è dovuto per tutto il rapporto;

g) conseguentemente a mezzo di consulenza tecnica d'ufficio, procedere al ricalcolo su base annuale senza anatocismo alcuno, spese e commissioni dal sorgere del rapporto ad oggi e senza interessi ad alcun saggio, al fine di rideterminare il reale saldo - conto (dare ed avere tra le parti) alla data di citazione; conseguentemente, con salvezza di compensazione, condannare parte convenuta alla restituzione di tutte le somme indebitamente corrisposte in costanza di rapporto per tutti i titoli indicati nel presente atto di citazione (anche ai sensi dell'art. 2033 del codice civile) secondo quanto risulta dalle perizie in atti (complessivi € 113.103,79, ossia quanto al conto corrente n. *omissis* usura soggettiva pari a € 32.696,69 e anatocismo per € 7.352,39; quanto al conto corrente n. *omissis* usura oggettiva per € 37.476,90 e di usura soggettiva pari a € 35.577,81; anatocismo calcolato per tutti i trimestri in analisi per entrambi i conti per complessivi € 32.872,16), ovvero anche per le sole differenze di anatocismo su tutti i trimestri per complessivi € 32.872,16, ovvero in quella somma maggiore o minore che dovesse risultare in giudizio oppure che il Tribunale ritenga di giustizia, oltre interessi dalla data della domanda; il tutto previo ordine di produzione e/o esibizione in capo alla convenuta - gravata del relativo onere probatorio in riferimento alla propria pretesa creditoria - degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto onde consentire l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti e, per il caso in cui la convenuta non produca tutti gli estratti conto, idonei a giustificare la propria pretesa creditoria, previo il calcolo dei rapporti di dare ed avere tra le parti partendo dal cosiddetto "*saldo zero*".

In ogni caso e in riferimento a ciascuna domanda, con vittoria dei compensi per la professione forense, di rimborso spese forfetarie nella misura del 15% (ai sensi dell'art. 2 D.M. 10 marzo 2014 n. 55), delle spese per contributo unificato e marca di iscrizione a ruolo nella misura versata da parte attrice per legge e come in atti (ex Cass. civ. 17.09.2013 n. 21207) ed oltre alla condanna della convenuta al rimborso del costo sostenuto da parte attrice per la perizia

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio n. 778 del 14 marzo 2017

econometrica in atti per € 3.250,00 oltre IVA e per il procedimento di mediazione per € 183,00.

In via istruttoria, si propone istanza per ordine di esibizione di tutta la documentazione contabile e negoziale (eventuali convenzioni, pattuizioni, missive esistenti presso gli Istituti di credito dove si è articolato il rapporto tra le parti);

disporre Consulenza Tecnica d'Ufficio al fine di confermare, se del caso, le risultanze dell'elaborato peritale allegato quale documento e per accertare il complessivo rapporto dare/avere tra le parti, previo ordine di produzione e/o esibizione in capo alla convenuta - gravata del relativo onere probatorio in riferimento alla propria pretesa creditoria - degli estratti conto a partire dall'apertura del rapporto onde consentire l'integrale ricostruzione dei rapporti di dare e avere tra le parti e, per il caso in cui la convenuta non produca tutti gli estratti conto, idonei a giustificare la propria pretesa creditoria, previo il calcolo dei rapporti di dare ed avere tra le parti partendo dal cosiddetto "saldo zero" (ex Cass. civ. 10692/2007; App. Milano 6 dicembre 2012; App. Milano 1 dicembre 2010).

Per BANCA SPA (come da foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 21.11.2016):

Dichiarando sin d'ora di non accettare contraddittorio su eventuali nuove domande e/o eccezioni che dovessero venire per la prima volta avanzate oggi *ex adverso*, richiamate tutte le precedenti difese ed istanze già formulate in atti, in ogni caso, *Voglia codesto Ill.mo Tribunale, ogni contraria istanza, anche istruttoria, eccezione e deduzione reietta e previe declaratorie del caso, accogliere le seguenti conclusioni*

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis rejectis, previa ogni più ampia ed opportuna declaratoria, così giudicare:

Nel merito:

IN VIA PRINCIPALE

- *accertare e dichiarare la legittimità dell'operato della Banca con riferimento alle contestazioni degli Attori per tutti i motivi esposti in narrativa e, per l'effetto, rigettare tutte le domande ex adverso spiegate;*

- *in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui il Giudice dovesse ritenere corretta la sommatoria di interessi corrispettivi e interessi moratori ai fini del calcolo del TEG, si chiede comunque che la Banca sia tenuta a restituire solo quanto incassato a titolo di interessi e oneri superiori al tasso soglia, con il rigetto in ogni caso della domanda risarcitoria di controparte.*

Con vittoria di spese, compensi unici, oltre IVA e CPA.

Salvis juribus

MOTIVI DELLA DECISIONE

Premessa

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio n. 778 del 14 marzo 2017

Con l'atto introduttivo del giudizio, SOCIETÀ SAS DEBITRICE e GARANTI, la prima quale debitrice principale e gli altri quali garanti, premesso che la predetta SOCIETÀ S.A.S. intratteneva con BANCA SPA i rapporti bancari n. omissis e n. omissis ancora in essere, hanno allegato la nullità di varie clausole concernenti i contratti bancari in questione (con riferimento all'anatocismo trimestrale, al tasso di interessi ultra-legale, alla commissione di massimo scoperto ed a spese, valute e commissioni non concordate) ed hanno sostenuto altresì che l'istituto di credito in questione aveva violato la normativa in tema di usura.

Alla luce di tali deduzioni, gli stessi hanno proposto domanda di accertamento delle nullità in questione e di rideterminazione dei rapporti di dare ed avere tra le parti, nonché domanda di ripetizione di indebito.

BANCA SPA ha domandato il rigetto delle domande di controparte.

La causa è stata introitata per la decisione sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, senza effettuazione di ulteriore attività istruttoria.

Delimitazione dell'ambito della controversia

A tale proposito, deve rilevarsi, in primo luogo, che l'atto di citazione contiene molteplici deduzioni in punto di diritto, ma nessuna indicazione concreta sui singoli trimestri in cui sarebbero avvenuti dei versamenti indebiti, né sui tassi di interesse che la Banca, in tesi, avrebbe applicato in concreto in violazione della normativa in tema di usura, né sui tassi soglia, sui dati e sulle formule presi in considerazione per pervenire alle conclusioni rassegnate.

Poiché con l'atto introduttivo del giudizio risultano essere state prodotte due relazioni tecniche di parte contenenti almeno alcune delle indicazioni in questione, deve ritenersi ragionevolmente che alle stesse abbia voluto rinviare parte attrice per meglio specificare i dati concreti in relazione ai quali sono state avanzate le sue domande, visto che, in caso contrario, le domande stesse risulterebbero nulle.

Ebbene, ciascuna relazione tecnica di parte in questione fa riferimento al solo periodo dal I trimestre del 2006 al III trimestre del 2013.

Ne deriva che l'onere di allegazione di parte attrice nei termini sopra indicati risulta soddisfatto solo in relazione all'arco temporale di cui innanzi, con l'ulteriore conseguenza che le doglianze relative a periodi diversi da quello in questione non possono essere prese in considerazione ai fini della decisione.

In secondo luogo, deve osservarsi che gli attori hanno proposto nell'ambito del presente giudizio non solo una domanda di ripetizione di indebito, bensì anche una domanda di mero accertamento dei rapporti di dare ed avere tra le parti.

A tale proposito, in sede di giurisprudenza di merito (cfr.: Tribunale di Torino, Sez. VI, 02.07.2015 n. 4789), si è giustamente osservato quanto segue: *“Anche a c/c ancora aperto, il cliente ha comunque titolo e interesse a proporre azione di accertamento negativo, intesa a ottenere:*

a) la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali (che prevedano, a titolo di es., diversa periodicità di chiusura al fine di liquidare le competenze, l'applicazione di interessi eccedenti il tasso soglia ecc.);

b) l'accertamento delle somme addebitate dalla banca (a titolo di interesse commissione spesa) in base alla clausola nulla o comunque in difetto di una conforme previsione contrattuale;

c) infine, lo storno dell'annotazione indebita, col conseguente ricalcolo dei rapporti di dare-avere.

Questa azione condivide con quella ex art. 2033 c.c. un nucleo di fatti comune (addebito in c/c in base a patto nullo oppure in mancanza di patto), il quale esaurisce il contenuto dell'accertamento negativo e costituisce parte del più ampio thema decidendum dell'azione di ripetizione.

Soltanto per agire in ripetizione, infatti, il cliente ha l'onere di allegare e provare non soltanto l'indebitato, ma anche lo spostamento patrimoniale, ossia la rimessa c.d. solutoria, vista la convergenza negli esiti pratici e negli elementi costitutivi - le due azioni condividono un nucleo comune di fatti, mentre la sola azione di indebitato esige inoltre la prova del pagamento; l'esistenza dell'indebitato è antecedente logico indispensabile dell'azione ex art. 2033 c.c. - ritiene lo scrivente che l'azione di accertamento negativo debba intendersi proposta e sia quindi decidibile nel merito, nonostante la mancanza di allegazione e prova di pagamenti, ogni qual volta il cliente, pur dichiarando di agire in ripetizione di indebitato, abbia chiesto espressamente (come in specie: vedi le conclusioni in epigrafe) l'accertamento della nullità delle clausole e delle somme indebitamente annotate e il relativo storno, con ricalcolo del dare-avere".

Di ciò deve tenersi conto nella soluzione delle questioni giuridiche, sostanziali e processuali, prospettate dalle parti.

SULLA DOMANDA DI RIPETIZIONE DI INDEBITO.

Sul punto in questione, deve rilevarsi che la Suprema Corte (cfr.: Cass., Sez. Un., sentenza n. 24418 del 02.12.2010) ha affermato il seguente principio di diritto: *"L'azione di ripetizione di indebitato, proposta dal cliente di una banca, il quale lamenta la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi anatocistici maturati con riguardo ad un contratto di apertura di credito bancario regolato in conto corrente, è soggetta all'ordinaria prescrizione decennale, la quale decorre, nell'ipotesi in cui i versamenti abbiano avuto solo funzione ripristinatoria della provvista, non dalla data di annotazione in conto di ogni singola posta di interessi illegittimamente addebitati, ma dalla data di estinzione del saldo di chiusura del conto, in cui gli interessi non dovuti sono stati registrati. Infatti, nell'anzidetta ipotesi ciascun versamento non configura un pagamento dal quale far decorrere, ove ritenuto indebitato, il termine prescrizione del diritto alla ripetizione, giacché il pagamento che può dar vita ad una pretesa restitutoria è esclusivamente quello che si sia tradotto nell'esecuzione di una prestazione da parte del "solvens" con conseguente spostamento patrimoniale in favore dell'"accipiens"".*

Tale distinzione tra rimesse ripristinatorie della provvista e solutorie risulta essere stata affermata anche con riferimento alla ripetizione di indebitato correlata all'illegittimo addebito di somme a titolo di commissione di massimo scoperto (cfr.: Cass., Sez. I, sentenza n. 4518 del 26 febbraio 2014).

In punto di fatto, deve rilevarsi che i rapporti bancari oggetto di causa risultano tuttora in essere alla data dell'atto introduttivo del giudizio, con la conseguenza che l'azione di

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio n. 778 del 14 marzo 2017

ripetizione di indebito presuppone logicamente la positiva individuazione delle rimesse solutorie assertivamente non dovute.

Trattandosi di elemento costitutivo della domanda di indebito, tale indicazione, qualora sia il debitore ad agire in ripetizione, costituisce oggetto di un onere gravante sul medesimo.

Esso risulta inadempito nella specie, visto che né dall'atto di citazione né dalle perizie econometriche prodotte risulta alcunché in ordine all'individuazione delle rimesse solutorie.

Ne deriva che la domanda in questione non può che essere, per ciò stesso, disattesa.

SULLE ISTANZE ISTRUTTORIE DI PARTE ATTRICE.

Costituendosi in giudizio, l'istituto di credito convenuto ha depositato in atti la documentazione contrattuale relativa ai rapporti in questione nonché gli estratti conto dall'inizio del rapporto fino al primo trimestre 2015.

Inoltre, a seguito di ordine di esibizione emesso in corso di causa, la banca ha prodotto i documenti di sintesi inviati alla correntista nel corso del rapporto.

Ne deriva che la documentazione acquisita agli atti deve considerarsi completa ai fini della decisione, con l'ulteriore corollario che non sono necessari ulteriori ordini di esibizione.

Quanto alla consulenza tecnica contabile, la stessa, come meglio si vedrà oltre, deve ritenersi superflua, avuto riguardo alle risultanze della documentazione già versata in atti ed all'orientamento interpretativo adottato nella presente sede in ordine alle questioni di diritto sollevate dalle parti.

SULLA CAPITALIZZAZIONE TRIMESTRALE DEGLI INTERESSI

In ordine all'anatocismo, deve rilevarsi che il D. Lv. 4 agosto 1999 n. 342, all'art. 25, comma 2, risulta aver modificato l'art. 120 del D. Lv. 1 settembre 1993 n. 385 (Testo unico bancario), stabilendo che *“il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori”*.

A sua volta, il CICR, con delibera in data 9 febbraio 2000, in conformità a detta disposizione, ha stabilito all'art. 2, tra l'altro, quanto segue: *“1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica”*.

Come è dato rilevare dall'esame del documento di sintesi richiamato dal contratto oggetto di causa ed approvato specificamente per iscritto nella parte in questione, è prevista la pari periodicità della capitalizzazione degli interessi a credito ed a debito della correntista, con la conseguenza che nessuna nullità risulta ravvisabile nella fattispecie.

Le domande di parte attrice vanno pertanto disattese con riferimento al punto in esame.

SULLA DETERMINAZIONE DEL TASSO DI INTERESSE.

Come innanzi si diceva, l'art. 6 del contratto di conto corrente e l'art. 3 del contratto di conto anticipi, approvati specificamente dalla debitrice principale, prevedono la facoltà per la Banca di modificare le condizioni economiche, anche in senso sfavorevole alla correntista, nel rispetto delle prescrizioni di legge in materia.

A sua volta, l'art. 118 T.U.B. prevede, tra l'altro, quanto segue: *“1. Nei contratti a tempo indeterminato può essere convenuta, con clausola approvata specificamente dal cliente, la facoltà di modificare unilateralmente i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal contratto qualora sussista un giustificato motivo. Negli altri contratti di durata la facoltà di modifica unilaterale può essere convenuta esclusivamente per le clausole non aventi ad oggetto i tassi di interesse, sempre che sussista un giustificato motivo. 2. Qualunque modifica unilaterale delle condizioni contrattuali deve essere comunicata espressamente al cliente secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula: "Proposta di modifica unilaterale del contratto", con preavviso minimo di due mesi, in forma scritta o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal cliente.*

Nei rapporti al portatore la comunicazione è effettuata secondo le modalità stabilite dal CICR. La modifica si intende approvata ove il cliente non receda, senza spese, dal contratto entro la data prevista per la sua applicazione. In tale caso, in sede di liquidazione del rapporto, il cliente ha diritto all'applicazione delle condizioni precedentemente praticate”.

Ora, in concreto, i tassi di interesse in misura superiore a quello legale risultano dal documento di sintesi richiamato in sede di conclusione del contratto e le allegazioni degli attori in ordine al mancato ricevimento delle comunicazioni unilaterali inviate dalla banca ovvero circa l'illegittimità del loro contenuto sono rimaste del tutto generiche.

Tale doglianza va pertanto ritenuta infondata.

SULLA PRETESA USURA

Sulla scorta delle relazioni tecniche di parte, SOCIETÀ SAS E GARANTI hanno sostenuto che la Banca convenuta avrebbe praticato tassi usurari di interesse nei confronti della correntista.

A tale proposito, deve peraltro considerarsi che il consulente di parte attrice, nel determinare la misura del tasso applicato dall'istituto, oltre a discostarsi espressamente dalle modalità di calcolo del TEG di cui alle rilevazioni periodiche della Banca d'Italia, ha ricompreso altresì negli interessi la commissione di massimo scoperto, giungendo in tal modo ad indicare tassi superiori a quello soglia.

Al riguardo, deve rilevarsi che l'art. 2 L. 106/1996 e successive modificazioni demanda al Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, la rilevazione trimestrale del tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dall'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura, stabilendo altresì che anche la classificazione delle operazioni per categorie omogenee, tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio n. 778 del 14 marzo 2017

garanzie è effettuata annualmente con decreto del Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi e pubblicata senza ritardo nella Gazzetta Ufficiale.

Ora, la Banca d'Italia, coinvolta dal legislatore nel procedimento di integrazione della norma, in un primo momento ha emanato istruzioni agli istituti di credito circa la rilevazione trimestrale dei suddetti tassi che escludevano dal computo degli oneri le commissioni di massimo scoperto (in particolare, al punto C5 delle istruzioni aggiornate al 2006 si legge che *“La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini di percentuali”*).

Pertanto, essendo gli istituti di credito obbligati a seguire le istruzioni della Banca d'Italia, deve escludersi l'illegittimità sotto il profilo soggettivo del comportamento della banca che, nel calcolare il tasso soglia, si sia attenuta alle suddette istruzioni.

A conferma dell'esattezza della soluzione di cui sopra si rileva che gli stessi D.M. emanati in attuazione dell'art. 2 L. 108/1996 premettono che i tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata e che la percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Per le stesse ragioni, non risulta ammissibile ai fini della decisione un confronto tra il tasso soglia stabilito periodicamente dalla Banca d'Italia ed un tasso di interesse determinato in concreto con l'utilizzo di una formula diversa, oltre che, come sopra si è visto, con dati differenti, tanto più che, in tal modo, verrebbero a compararsi due grandezze non omogenee, con conseguente incongruenza sotto un profilo logico e matematico, prima ancora che giuridico.

L'esattezza delle considerazioni che precedono risulta confermata anche dal recente orientamento della Corte di Cassazione, la quale, nella sentenza n. 22270/2016, nell'interpretare la normativa in tema di usura, ha ravvisato l'esigenza *“di assicurare che l'accertamento del carattere usurario degli interessi, dal quale dipende l'applicazione delle sanzioni civili e penali previste al riguardo, abbia luogo attraverso la comparazione di valori tra loro omogenei”*.

In proposito, la Corte ha ulteriormente affermato quanto segue: *“Poiché, infatti, ai fini della configurabilità della fattispecie dell'usura c.d. oggettiva, occorre verificare il superamento del tasso soglia, determinato mediante l'applicazione della maggiorazione prevista dall'art. 2, comma quarto, della legge n. 108 del 1996 al tasso effettivo globale medio trimestralmente fissato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze in base alle rilevazioni effettuate dalla Banca d'Italia conformemente alle citate istruzioni, è necessario che il tasso effettivo globale applicabile al rapporto controverso, da porre a confronto con il tasso soglia, sia calcolato mediante la medesima metodologia”*.

In virtù delle considerazioni che precedono, è stato dunque affermato che in relazione ai rapporti esauriti in data anteriore all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 185 del 2008, *“la determinazione del tasso effettivo globale, ai fini della valutazione del carattere usurario degli interessi applicati, deve aver luogo senza tener conto della commissione di massimo scoperto”*.

Si ritiene applicabile tale orientamento anche ai rapporti ancora in corso alla data in questione.

Sentenza, Tribunale di Monza, Dott. Davide De Giorgio n. 778 del 14 marzo 2017

Le allegazioni relative al cumulo tra interessi corrispettivi e di mora, peraltro non oggetto di alcun approfondimento nelle relazioni tecniche di parte, e dunque del tutto generiche, risultano anche irrilevanti in questa sede, in quanto relative alla diversa figura contrattuale del mutuo.

Infine, non risulta supportata da specifiche deduzioni e prove neppure la ventilata ipotesi dell'usura soggettiva.

Anche tale motivo di doglianza da parte di SOCIETÀ SAS e GARANTI risulta pertanto infondato.

Sulle commissioni e spese assertivamente non concordate

Per quanto riguarda la commissione di massimo scoperto, deve osservarsi che, come emerge dal documento di sintesi richiamato in sede di conclusione del contratto, è stato espressamente convenuto il pagamento della stessa, diversamente da quanto dedotto dagli attori.

Considerazioni analoghe valgono per gli interessi debitori.

Le altre doglianze relative alle commissioni, spese e valute assertivamente non concordate sono del tutto generiche, con la conseguenza che la loro fondatezza o meno non può essere oggetto di alcuna verifica in questa sede.

Sulle altre questioni

Dall'infondatezza delle doglianze sopra indicate discende come conseguenza anche il rigetto delle ulteriori istanze concernenti la posizione dei garanti.

Sulle spese processuali

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da SOCIETÀ SAS E GARANTI nei confronti di BANCA SPA, reietta e disattesa ogni ulteriore e contraria domanda, eccezione e deduzione, così provvede:

- . rigetta ogni domanda degli attori;

- . condanna SOCIETÀ SAS E GARANTI in solido tra loro, a rifondere a BANCA SPA le spese processuali, che liquida in complessivi euro 10.000,00 per compensi, oltre 15% spese forfetarie, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Monza, in data 7 marzo 2017.

**Il Giudice
Davide De Giorgio**

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*